

SENTENZA n. 7/2025

Il Tribunale Federale FGI composto da:

Avv. Marco Leoni
Avv. Daniela Corengia
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

in data 26.06.2025, si è riunito in modalità telematica mediante piattaforma zoom, per discutere del procedimento avviato in data 25.5.2025 con rinvio a giudizio da parte del Procuratore federale aggiunto nei confronti **sig. Roberto D'Este** per la violazione dell'art 2 del Regolamento di Giustizia in relazione all'art 26 del regolamento Organico della FGI *"perché in qualità di Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, quindi eletto ad una carica territoriale, ometteva di controllare e vigilare sulla regolarità delle nomine a Giudici di Gara nelle manifestazioni regionali, omettendo di rilevare eventuali incompatibilità e così contravvenendo di fatto al divieto previsto nell'art. 26 del Regolamento Organico della FGI al punto 3 (l'eletto ad una carica nazionale o territoriale e l'incaricato ad una funzione di Organo nazionale o territoriale, che sia ufficiale di gara internazionale, nazionale o regionale:(- omissis) - non può esercitare l'attività di ufficiale di gara in manifestazioni agonistiche nazionali e regionali.) In Trieste il 15 e 16 febbraio 2025 e in San Vito al Tagliamento il 9 marzo 2025"*.

Il Tribunale così decide:

- letto l'art. 26 comma 3 del Regolamento Organico FGI che stabilisce: *"L'eletto ad una carica nazionale o territoriale e l'incaricato ad una funzione di Organo nazionale o territoriale, che sia ufficiale di gara internazionale, nazionale o regionale:*
 - *può esercitare l'attività di ufficiale di gara in manifestazioni agonistiche internazionali;*
 - *non può esercitare l'attività di ufficiale di gara in manifestazioni agonistiche nazionale e regionali"*;
- ritenuto che la condotta di omesso controllo e vigilanza, contestata al Presidente del Comitato Regionale, non può esser fatta discendere dal predetto articolo;
- valutato che il Presidente del Comitato Regionale non può essere ritenuto responsabile della formazione di tutte le singole giurie, in considerazione della funzione e delle attribuzioni proprie della carica ricoperta;
- considerate le dichiarazioni rilasciate dall'incolpato, nel corso dell'udienza del 24.06.2025, in cui ha espressamente confermato di non essere mai stato a conoscenza della composizione delle singole giurie;
- vista la richiesta di proscioglimento formulata dal Procuratore federale aggiunto in ragione della mancanza di un dovere di controllo in capo al Presidente del Comitato Regionale, in ordine alla formazione delle giurie;

Il Tribunale Federale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore federale aggiunto e della difesa;
- assolve l'incolpato dall'addebito contestato.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Il presente provvedimento rimarrà pubblicato per giorni 15 sul sito della FGI.

f.to Avv. Marco Leoni
f.to Avv. Daniela Corengia
f.to Avv. Antonio Cippone

**Presidente
Componente
Componente**